



COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

PROVINCIA DI FERMO

Via Umberto I, 33 - CAP 63842

Tel.0734/773140 - Fax. 0734/773632

E-mail : comune@monsampietromorico.net

Codice Fiscale 81001450444

Partita IVA 01206140442

Prot. n. 2097/2018

Monsampietro Morico, lì 19 Giugno 2018

ORDINANZA n. 466

OGGETTO: Istituzione di divieto di transito temporaneo e sosta sulla S.P. 45 "Monsampietro Morico", Corso Umberto I° e Piazza Cesare Battisti, in occasione dello svolgimento della "Sagra della Polenta e del Maialino Arrosto".-

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SINDACO

Avv. Romina Gualtieri

VISTA la richiesta dell' Associazione Turistica Pro-Loce corrente in Monsampietro Morico, Via Umberto I°, 33, acclarata al prot. dell'ente al n. 2054 in data 14.06.2018, tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento della "**Sagra della Polenta e del Maialino Arrosto**" nelle date del **23 e 24 Giugno 2018**;

CONSIDERATO che la manifestazione in questione, conta di avere un cospicuo numero di partecipanti e che a causa degli eventi sismici del 2016 e seguenti non può essere allocata nel centro storico del Capoluogo in quanto ancora oggetto di "Zona Rossa";

CONSIDERATO che la strada in questione, classificata "Provinciale", attraversa il centro abitato nel territorio di Monsampietro Morico, per cui l'Ente competente a regolamentare la circolazione stradale, a i sensi degli artt. 21 e 26, comma 3, del C.d.S., nella parte ricadente nel Centro Abitato e cioè **dal Km. 3+350 al Km. 3+900**, è il Comune di Monsampietro Morico, previo parere favorevole dell' Ente proprietario della Strada;

VISTO il parere favorevole, rilasciato dalla Provincia di Fermo – Settore Viabilità-Infrastrutture-Urbanistica, con prot.n.11567 del 18 Giugno 2018 relativo alla richiesta, inoltrata in data 14 Giugno 2018 prot.n.2045, di chiusura temporanea al transito dal Km 3+650 al Km 3+730 della S.P. 45 "Monsampietro Morico";

Ritenuto di dover istituire un divieto di transito temporaneo **dalle ore 19,00 alle ore 01,00** successive dei giorni 23 e 24 Giugno 2018 sulla S.P. 45 nel tratto attraversante il centro abitato, in entrambe le direzioni di marcia, dal km.3+650 al Km. 3+730, onde permettere il normale svolgimento della manifestazione ed un agevole afflusso e successivo deflusso dei partecipanti alla Sagra;

CONSIDERATO inoltre di poter dirottare sulla S.C. "Cupa", a mezzo di adeguata segnaletica sul posto, la maggior parte del traffico circolante nei due sensi di marcia sulla S.P. 45, contribuendo così alla eliminazione di ingorghi di qualsiasi tipo;

VISTI gli art. 5, comma 3, e 7, comma 1, del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 avente per oggetto "Nuovo codice della Strada" ed il relativo regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non arreca gravi disagi alla circolazione del centro urbano in quanto vi è il percorso alternativo della Strada Comunale "Cupa";

VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

O R D I N A

- la temporanea istituzione di Divieto di Transito temporaneo dalle ore 19,00 alle ore 01,00 successive, dei giorni 23 e 24 Agosto 2018 sulle seguenti strade, vie e Piazze del Comune:

- "S.P.45 Monsampietro Morico", in entrambe le direzioni, **nel tratto che va dal km. 3+650 al Km. 3+730** nel centro abitato di Monsampietro Morico;
- Corso Umberto I°, nel senso unico verso il Centro Storico;
- Piazza Cesare Battisti.

- la temporanea istituzione del divieto di sosta lungo il Corso Umberto I° e Piazza Cesare Battisti;

- il transito normale, per il periodo suddetto, è deviato per la Strada Comunale "CUPA";

- l'apposizione dei prescritti segnali di interruzione del transito.

A V V E R T E

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

La presente Ordinanza verrà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà comunicata agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e, per estrema necessità comprovata agli stessi, messe in atto le dovute precauzioni, sono fin d'ora autorizzati a concedere deroghe.

Ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione del C.D.S., nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione del provvedimento, o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.



IL SINDACO
Av. Romina Guallieri